



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE RISORSE NATURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio acqua ed energia

DETERMINAZIONE N. 727 del 27/05/2026

OGGETTO: ART. 32 DEL R.R. 24.03.2006 N. 2 – ALPISELLA S.R.L.

RINNOVO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO D'ACQUA AD USO IGIENICO DAL TORRENTE "AL DA' GLECEIR", A SERVIZIO DEL RISTORO ALPISELLA, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVIGNO (SO).

LICENZA N. 13/2026

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 32 del R.r. 24 marzo 2006, n. 2 - "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- l'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- l'art. 43 comma 1 lett. a) punto 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m. e i;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto del Presidente della Provincia n. 12 del 6 maggio 2025, che conferma l'incarico al sottoscritto Dott. Ing. Antonio Rodondi, quale dirigente del settore "Risorse naturali e pianificazione territoriale" e dirigente reggente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico";

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 402 del 19/04/2024 (Licenza n. 8/2024), è stata assentita alla società Alpisella s.r.l. (C.F. 92014400144), la licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico per l'anno 2024, dal torrente "Al da' Gleceir", in territorio del comune di Livigno;
- la suddetta licenza, riferita all'annualità 2024, è stata rinnovata per l'annualità 2025 con determinazione n. 554 del 14/05/2025 (Licenza n. 11/2025);

ATTESO CHE

- in data 13/02/2026 la società Alpisella s.r.l. ha presentato istanza per ottenere la concessione trentennale per la prosecuzione del prelievo autorizzato provvisoriamente con le predette licenze annuali di attingimento;
- la società Alpisella s.r.l., nelle more dell'ottenimento della concessione, con istanza acquisita al prot.n. 10550 in data 29/03/2026 ha chiesto il rinnovo della licenza di attingimento alle medesime condizioni anche per l'anno 2026;

CONSIDERATO CHE l'attingimento richiesto, con il rispetto delle condizioni prescritte, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

Parametri della captazione (Prat. 137 ATT)	
Corpo idrico	Torrente "Al da' Gleceir",
Quota attingimento	1.900 m s.l.m.
Uso	igienico
Periodo di attingimento	1 giugno ÷ 15 ottobre
Portata media nel periodo di prelievo	0,1 l/s
Portata media annua	0,038 l/s
Portata massima istantanea	0,5 l/s
Volume annuo massimo derivabile	1200 mc

ed è da considerarsi conforme alle previsioni dell'art. 32 comma 1 del R.r. 24/03/2006 n. 2;

ATTESO che per l'uso in parola il richiedente ha provveduto:

- al pagamento delle spese di istruttoria, mediante versamento alla Tesoreria della Provincia di Sondrio di € 50,00, come da attestazione in data 17/03/2026;
- al pagamento del canone per l'annualità 2026, mediante versamento alla Tesoreria della Regione Lombardia di € 161,56, come da attestazione in data 15/05/2026;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio/responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5 e segg. della L. 241/90;

Recepite le premesse e fatti comunque salvi gli eventuali diritti di terzi,

DETERMINA

di assentire alla società Alpisella s.r.l. (C.F. 92014400144) il rinnovo, per l'anno 2026, della licenza di attingimento d'acqua ad uso igienico dal torrente "Al da' Gleceir", a servizio del ristoro Alpisella, in territorio del Comune di Livigno, nelle quantità e nel periodo indicati in premessa.

La presente licenza è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. si riferisce all'anno 2026 e potrà essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza, con le limitazioni di cui all'art. 32 comma 3 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
2. l'attingimento dovrà avvenire con le modalità indicate nella domanda originaria e nella documentazione tecnica ad essa allegata (mediante autopompa, senza la realizzazione di opere);
3. può essere revocata in qualsiasi momento, senza che il beneficiario abbia diritto a compensi o indennizzi, per motivi di pubblico interesse;
4. il titolare della licenza di attingimento:
 - è responsabile di ogni danno o pregiudizio che possa derivare a persone o a cose per effetto dell'accordata licenza o dall'esercizio della medesima e terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente ed i suoi Funzionari da qualsiasi molestia o pretesa da parte di terzi;
 - è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari concernenti la polizia dei corsi d'acqua pubblici, l'igiene e la sicurezza pubblica, la tutela quali-quantitativa delle acque;
 - è soggetto all'obbligo di denuncia dei volumi d'acqua prelevati come previsto dalla d.g.r. n. VII/3235 del 26 gennaio 2001, nonché dall'art. 33 del R.r. 24.03.2006 n. 2;
5. tutte le spese relative alla presente licenza sono a carico della società richiedente;

La presente determinazione sarà trasmessa al beneficiario e, per opportuna correlazione con i propri atti, al Comune di Livigno, al Parco Nazionale dello Stelvio (ERSAF Lombardia). Sarà inoltre pubblicata all'Albo provinciale *on-line* per 15 giorni consecutivi e sul sito web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo nei termini di legge, oppure ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) entro 60 giorni dall'ultimo della

sua pubblicazione all'Albo provinciale. E' fatta salva la possibilità di adire il Tribunale regionale delle acque pubbliche in caso di lesione di diritti soggettivi, ai sensi degli artt. 18, 138 e segg. del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. e i.

Il Dirigente
RODONDI ANTONIO
F.to digitalmente